

## **Trattamenti pensionistici ... nuove regole dal 1° luglio 2009!**

La legge 24 dicembre 2007 n. 247 ha riformato profondamente le regole di accesso alle pensioni, prevedendo l'aumento progressivo del requisito anagrafico rispetto alla normativa precedente ed introducendo a partire dal 1° luglio 2009 il sistema delle "cosiddette quote" per l'accesso alla pensione di anzianità. Queste modifiche normative non si applicheranno ai lavoratori che hanno già maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007 e che pertanto potranno continuare ad accedere ai trattamenti pensionistici secondo la regole in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008.

### **Requisiti per l'accesso ai trattamenti previdenziali di anzianità:**

**Fino al 30 giugno 2009 valgono le regole che seguono:**

I lavoratori dipendenti hanno diritto all'accesso alla pensione di anzianità se in possesso di 35 anni di contributi e 58 anni di età;

Invece i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) accedono alla pensione al raggiungimento dei 35 anni di contributi e dei 59 anni di età.

**Dal 1° luglio 2009 in poi cambiano invece profondamente i parametri per l'accesso a pensione:**

Viene infatti introdotto il "**sistema cosiddetto delle quote**", in relazione al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota derivante dalla somma tra età anagrafica e contribuzione, **fermo restando che per questo ultimo vale il limite minimo dei 35 anni**, secondo lo schema e le scadenze di seguito riportate:

<b>Requisito contributivo minimo di almeno 35 anni</b>				
<b>Periodo compreso</b>	<b>Lavoratori dipendenti</b>		<b>Lavoratori autonomi</b>	
	<b>Somma età e anzianità</b>	<b>Età anagrafica minima</b>	<b>Somma età e anzianità</b>	<b>Età anagrafica minima</b>
Dal 01/07/2009 al 31/12/2010	95	59	96	60
Dal 01/01/2011 al 31/12/2012	96	60	97	61
Dal 01/01/2013 in poi	97	61	98	62

Rimane la possibilità di usufruire dei trattamenti pensionistici, a prescindere dall'età anagrafica, quando si è in possesso di una anzianità contributiva di almeno 40 anni, ma con alcune limitazioni, in relazione all'età anagrafica, rispetto alle "finestre d'uscita" che regolano l'accesso all'assegno pensionistico.

Il diritto all'assegno pensionistico, continua quindi ad essere regolato dalle finestre d'uscita che, con la legge 247/2007, sono state modificate secondo lo schema che segue:

<b>Con meno di 40 anni di contributi</b>		
	<b>Decorrenza della pensione</b>	
Requisiti maturati entro il	<b>Lavoratori dipendenti</b>	<b>Lavoratori autonomi</b>
30 giugno	1° gennaio anno successivo	1° luglio anno successive
31 dicembre	1° luglio anno successivo	1° gennaio II° anno successivo

<b>Con almeno 40 anni di contributi</b>		
	<b>Decorrenza della pensione</b>	
Requisiti maturati entro il	<b>Lavoratori dipendenti</b>	<b>Lavoratori autonomi</b>
31 marzo	1° luglio stesso anno*	1° ottobre stesso anno
30 giugno	1° ottobre stesso anno**	1° gennaio anno successivo
30 settembre	1° gennaio anno successivo	1° aprile anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo	1° luglio anno successivo

Note:

\* Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno

\*\* Con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre

L'assegno pensionistico quindi decorre dall'apertura della finestra, a condizione che la domanda sia stata presentata prima di quella data. Nel caso non venga presentata nei termini, i trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

#### **Pensione di vecchiaia: introdotte le finestre d'uscita**

Per l'accesso alla pensione di vecchiaia con la legge 247/2007 non sono state introdotte modifiche, rispetto ai requisiti dell'età e dei minimi contributivi già previsti. Pertanto, *nella generalità dei casi*, l'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia rimane:

- 65 anni per gli uomini;
- 60 per le donne.

Gli invalidi all'80% e i lavoratori non vedenti possono andare in pensione di vecchiaia invece a 60 anni gli uomini ed a 55 le donne.

Resta inteso che per **i Ferrovieri disciplinati dal Fondo speciale F.S.** rimangono per alcune categorie: P.d.M., P.V., Manovratori ecc., ecc. i limiti di accesso alla pensione di vecchiaia a 58 anni. Ciò non vale per i pari qualifica assunti dopo il 2000, per i quali le Società del Gruppo F.S. su indicazione dell'INPS versano i contributi nell'A.G.O. Per questi macchinisti, manovratori ecc. l'età della pensione di vecchiaia è stabilita quindi in 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne. Su questa questione rilevante la FAST Ferrovie ha impostato una vertenza legale, con la presentazione di alcuni ricorsi pilota i cui sviluppi verranno resi noti.



### La decorrenza dei trattamenti previdenziali nei casi di pensione di vecchiaia:

La previsione delle finestre d'uscita, introdotte dalla legge 247/2007, costituisce la novità sostanziale sull'istituto della pensione di vecchiaia. Per conseguenza, fermo restando il diritto a pensione al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica previsti, l'accesso all'assegno pensionistico è regolato secondo il seguente schema:

Requisiti maturati entro il	Decorrenza della pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
31 marzo	1° luglio stesso anno	1° ottobre stesso anno
30 giugno	1° ottobre stesso anno	1° gennaio anno successivo
30 settembre	1° gennaio anno successivo	1° aprile anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo	1° luglio anno successivo

